

DECISIONE N. 1729/95/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 19 giugno 1995

riguardante la proroga del programma «L'Europa contro l'Aids»

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 129,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽³⁾,

considerando che il piano d'azione adottato con la decisione 91/317/CEE del Consiglio e dei ministri della sanità degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio ⁽⁴⁾, del 4 giugno 1991, nel quadro del programma «L'Europa contro l'AIDS», è scaduto alla fine del 1993;

considerando che le conclusioni del Consiglio e dei ministri della sanità riuniti in sede di Consiglio, del 27 maggio 1993, hanno sottolineato che è indispensabile continuare le attività del programma «L'Europa contro l'AIDS», nel rispetto del principio di sussidiarietà;

considerando che, a tal fine e onde evitare qualsiasi interruzione dell'azione comunitaria di lotta contro l'AIDS, il programma in corso dovrebbe essere prorogato, a titolo eccezionale, fino al 1994 e al 1995, in attesa dell'adozione di un nuovo programma di azione pluriennale;

considerando che nel prorogare il programma occorre tener conto del contenuto della comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo in ordine all'attuazione del piano d'azione nel 1991-1992 nel quadro del programma «L'Europa contro l'AIDS», nonché della valutazione di cui alla decisione 91/317/CEE, e degli elementi nuovi emersi in materia di lotta contro l'AIDS;

considerando che le azioni di lotta contro l'AIDS a livello comunitario devono incoraggiare prioritariamente la cooperazione tra gli Stati membri e, se necessario, appoggiare la loro azione in questo settore;

considerando che nella risoluzione del 13 dicembre 1993 ⁽⁵⁾ il Consiglio ha delineato orientamenti di cui bisogna tener conto per la continuazione del programma,

DECIDONO:

Articolo 1

1. Il programma «L'Europa contro l'AIDS» è prorogato per due anni fino al 31 dicembre 1995.
2. La Commissione, in stretta collaborazione con le competenti autorità degli Stati membri, attua il piano d'azione 1994-1995 riportato nell'allegato I, secondo le modalità previste all'articolo 1 della decisione 91/317/CEE, tenendo pienamente conto degli orientamenti riportati nell'allegato II.

Articolo 2

Gli stanziamenti destinati alle attività previste per il programma di cui all'articolo 1 sono adottati nell'ambito della procedura di bilancio.

⁽¹⁾ GU n. C 133 del 16. 5. 1994, pag. 16.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 17 dicembre 1993 (GU n. C 20 del 24. 1. 1994, pag. 501). Posizione comune del Consiglio del 2 giugno 1994 (GU n. C 213 del 3. 8. 1994, pag. 22), decisione del Parlamento europeo del 16 novembre 1994 (GU n. C 341 del 5. 12. 1994, pag. 76) e decisione del Consiglio del 22 dicembre 1994.

⁽³⁾ GU n. C 217 del 6. 8. 1994, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU n. L 175 del 4. 7. 1991, pag. 26.

⁽⁵⁾ GU n. C 15 del 18. 1. 1994, pag. 4.